



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

RIPARTO DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO ANNO 2020

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 che istituisce il Fondo Unico per lo Spettacolo;

VISTO, altresì, l'articolo 15, comma 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, che prevede si provveda al rifinanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo in sede di legge finanziaria dello Stato;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, che prevede che in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 9 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il “*Sistema di misurazione e valutazione della performance*”;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”, che, all'articolo 3, prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, con compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 34 della citata legge n. 196 del 2009;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro*”;



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;*

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;*

VISTO l'articolo 1, comma 367, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale viene disposto che *“Gli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementati nella misura di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art.2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81”;*

VISTA la nota prot. n. 3327 del 17 marzo 2020 con cui il Direttore generale spettacolo chiede all'Ufficio Centrale di Bilancio la conservazione sul capitolo 6621 pg 1, ai sensi dell'art. 34, comma 6-bis della legge n. 196 del 2009, dell'importo pari a euro 10.000.000,00 attribuito alla Direzione generale spettacolo ai sensi del citato articolo 1, comma 367, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e che gli importi conservati saranno oggetto di successivo riparto;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 – Supplemento Ordinario n. 46, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 e, in particolare, la tabella 13 del bilancio di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che reca, tra gli altri, i capitoli di spesa afferenti il Fondo Unico per lo Spettacolo;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 9 gennaio 2020, concernente l'assegnazione, per l'esercizio 2020, delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;

CONSIDERATO che a valere sulla quota del Fondo Unico per lo Spettacolo da erogare a favore delle Fondazioni Lirico-sinfoniche, allocata sul capitolo 6621 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2020, gravano le risorse destinate all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia quale contributo ordinario di € 250.000,00 a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento, ai sensi dell'art. 12, comma 8-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

CONSIDERATO che a valere sulla quota del Fondo Unico per lo Spettacolo per il sovvenzionamento delle attività musicali, allocata sul capitolo 6622, pg 5, dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2020, gravano le risorse destinate al sovvenzionamento della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi per euro 3.000.000,00 ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 9 gennaio 2020;

CONSIDERATO che a valere sulla quota del Fondo Unico per lo Spettacolo per il sovvenzionamento delle attività musicali, allocata, a legge di bilancio, sul capitolo 6622 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2020, gravano le risorse pari ad euro 2.000.000,00 destinate al sostegno dello spettacolo dal vivo anche in favore di attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici, di cui all'art. 9-*vicies semel* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;

CONSIDERATO che l'articolo 7, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019 prevedeva che agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 1 milione di euro annui, destinate al sostegno delle rievocazioni storiche, a decorrere dal 2020, si provvedeva mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e che, per effetto di tale previsione, gli importi sono stati inizialmente considerati a valere sulle risorse presenti sul capitolo 6622 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2020;

CONSIDERATO altresì, che la legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante la conversione in legge, con modificazioni, del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha successivamente previsto che agli oneri derivanti dal comma 9, a decorrere dall'anno 2020, destinate al sostegno delle rievocazioni storiche, *“si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”* e che, per effetto di tale previsione, gli importi inizialmente considerati a valere sulle risorse presenti sul capitolo 6622 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2020 sono tornati nuovamente disponibili ai fini del riparto;

CONSIDERATO che, per effetto di quanto sopra esposto, la dotazione finanziaria del Fondo Unico per lo Spettacolo 2020 ripartibile risulterebbe pari ad euro 348.966.856,00;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi*



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163”;

VISTO l’articolo 49, comma 3, del citato decreto ministeriale 27 luglio 2017, con cui si dispone che *“l’entità dei singoli contributi assegnati per ciascuna annualità del triennio non può registrare un incremento superiore, rispetto all’annualità precedente, alla percentuale stabilita annualmente, per ogni settore, dal Ministro competente per materia in sede di riparto annuale del Fondo Unico per lo Spettacolo, in armonia con le risorse disponibili e l’entità numerica e finanziaria delle domande, secondo le modalità stabilite nella medesima sede”;*

VISTO in particolare il comma 2, lettera c), del predetto articolo 3 della legge n. 175 del 2017, il quale prevede che il Consiglio superiore dello spettacolo esprima pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generale afferenti la materia dello spettacolo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2018, recante *“Funzionamento del Consiglio superiore dello spettacolo e regime di incompatibilità dei componenti”;*

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2019, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dello spettacolo;

VISTO il parere n 1/2020 del Consiglio superiore dello spettacolo sullo schema di decreto riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo per l’anno finanziario 2020, espresso nella seduta del 25 febbraio 2020;

CONSIDERATO che lo schema di decreto di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo, sottoposto al parere del Consiglio superiore dello spettacolo nella seduta del 25 febbraio 2020, prevedeva l’accantonamento in via cautelativa, rispetto alla dotazione finanziaria del FUS 2020 ripartibile, dell’importo di euro 9.970.000,00 per finanziare eventuali interventi straordinari a sostegno dei soggetti che avessero subito danni economici dal blocco delle attività dello spettacolo, conseguente all’adozione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO, altresì, che nel predetto schema di decreto veniva ripartita la somma di euro 347.996.856,00, rinviando ad un successivo provvedimento il riparto delle rimanenti risorse pari ad euro 9.970.000,00;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020;

VISTO, in particolare, l’articolo 89, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, con una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

VISTO il comma 2 del suddetto articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, siano stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

VISTO, altresì, il comma 3 dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, che stabilisce le modalità con le quali si provvede all'onere, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, derivante dall'applicazione del comma 1 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che per la somma di 10.000.000,00 di euro si provvede mediante riduzioni delle disponibilità del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di portare in diminuzione l'importo di euro 10.000.000,00 dal Fondo Unico per lo Spettacolo ripartibile, in sostituzione dell'accantonamento di euro 9.970.000,00, inizialmente previsto nello schema di decreto sottoposto al parere del Consiglio superiore dello spettacolo e su cui il Consiglio stesso si era espresso favorevolmente;

RITENUTO che, per effetto della predetta diminuzione dell'importo di euro 10.000.000,00, da destinare alle finalità di cui all'articolo 89, del decreto-legge n. 18 del 2020, la dotazione finanziaria del Fondo Unico per lo spettacolo 2020 ripartibile risulta pari ad euro 338.966.856,00;

RITENUTO, altresì, di mantenere le medesime aliquote di riparto in merito alle quali il Consiglio superiore dello spettacolo, nella seduta del 25 febbraio 2020, ha reso parere favorevole;

TENUTO CONTO che al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si è provveduto con separato decreto;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 34 della citata legge 196 del 2009, la quota da erogarsi a saldo, dei contributi concessi nell'anno 2020, ai sensi della legge 163 del 1986, sarà oggetto di impegno, nell'esercizio in cui i medesimi diventano esigibili, a seguito della presentazione dei consuntivi artistici e dei rendiconti finanziari nell'anno 2021;

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra disposto, l'importo del Fondo Unico per lo Spettacolo per l'annualità 2020, oggetto del presente provvedimento di riparto, ammonta ad euro 338.966.856,00.



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Art. 2

1. Le aliquote di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo per l'annualità 2020, come definito all'articolo 1 comma 1, sono così stabilite:

a) Fondazioni lirico-sinfoniche	52,378059%
b) Attività musicali	17,934515%
c) Attività teatrali	21,025410%
d) Attività di danza	3,501869%
e) Residenze e Under 35	0,847709%
f) Progetti multidisciplinari, Progetti Speciali, Azioni di Sistema	2,574492%
g) Attività circensi e spettacolo viaggiante	1,580474%
h) Osservatorio dello Spettacolo	0,148852%
i) Comitati e Commissioni	<u>0,008621%</u>
Percentuale totale	100,00%

Art. 3

1. Con successivo decreto è disposta la suddivisione delle risorse fra i pertinenti capitoli di spesa e con conseguente nota saranno richieste al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ultimo comma, dell'articolo 2, della legge n. 163 del 1985, le occorrenti variazioni del bilancio.

Art. 4

1. Per il Fondo Unico per lo Spettacolo relativo all'annualità 2020 l'incremento massimo consentito del contributo rispetto alla precedente annualità è fissato nella misura del 7%, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del decreto ministeriale 27 luglio 2017 citato in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 1 aprile 2020

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da

DARIO FRANCESCHINI

CN =
FRANCESCHINI
DARIO
O = MIBACT
C = IT



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero sn del 01/04/2020, con oggetto DM 1 aprile 2020 RIPARTO DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO ANNO 2020 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0012769 - Ingresso - 02/04/2020 - 15:20 ed è stato ammesso alla registrazione il 16/04/2020 n. 901

Il Magistrato Istruttore
ROBERTO MILANESCHI
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI